



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-01-2023

N. 2 del Registro dei Verbali

OGGETTO : Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:00 in Savignone nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione Pubblica Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME e NOME	CARICA	Pr./As.
Tamagno Mauro	Sindaco	P
Apicella Andrea	Consigliere	A
Puzzo Alessandra in Badino	Consigliere	P
Cecchini Anna	Consigliere	P
Moretti Lara	Consigliere	A
Semino Daniele	Consigliere	P
Monti Gian Franco	Consigliere	P
Costa Marcella in Filippelli	Consigliere	P
Gardella Daniela	Consigliere	P
Pavanetto Stefano	Consigliere	P
Maida Antonino	Consigliere	P
Canziani Marco	Consigliere	P
Re Matteo	Consigliere	A
TOTALE		10 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente il Sig. Tamagno Mauro, nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa il Segretario Comunale Amoroso Dario.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e dice che la norma ha dato la possibilità dello stralcio sotto i mille euro, ma i problemi sono tanti e i cittadini possono comunque già usufruire di una definizione agevolata e rateale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Mauro Tamagno;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli Enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici comunali nell'area riservata dell'Agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo residuo inferiore a mille euro che possono essere stralciati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammontano a circa € 21.467,56;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "*principio contabile applicato alla contabilità finanziaria*" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Servizio Tributi, il quale dichiara, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dei Conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000, conservato agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del servizio finanziario;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti:

DELIBERA

1. Di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. Di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. Di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente con votazione apposita e separata, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Tamagno Mauro

IL Segretario Comunale
F.to Amoroso Dario

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio.

Savignone, lì 31-01-2023

IL Responsabile del Servizio
F.to Porcile Barbara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. 49 nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31-01-2023 al 15-02-2023 ed è divenuta esecutiva il giorno 30-01-2023 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Savignone, lì _____

IL Responsabile del Servizio
Porcile Barbara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Savignone, lì 31-01-2023

IL Responsabile del Servizio
Porcile Barbara